



**PROVINCIA DI PERUGIA**

**REGOLAMENTO  
DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI  
TRASCRIZIONE ISCRIZIONE ED  
ANNOTAZIONE DI VEICOLI AL  
PUBBLICO REGISTRO  
AUTOMOBILISTICO (I.P.T.)**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 23 DEL 28 FEBBRAIO 2008

## SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	4
Art. 1 - Principi generali .....	4
Art. 2 - Presupposti dell'imposta e soggetti passivi .....	4
CAPO II - MODALITA' D'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA .....	6
Art. 3 - Tariffe .....	6
Art. 4 - Esenzioni .....	7
Art. 5 - Agevolazioni .....	9
Art. 6 - Controlli sulle esenzioni e agevolazioni.....	10
Art. 7 - Termini di versamento .....	11
Art. 8 - Termini di decadenza .....	11
Art. 9 - Importi di modico valore .....	12
Art. 10 - Arrotondamento .....	12
CAPO III - MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA .....	13
Art. 11 – Responsabile del procedimento .....	13
Art. 12 – Modalità di Riscossione .....	13
Art. 13 - Adempimenti del soggetto incaricato della gestione dell'imposta .....	13
Art. 14 - Compenso al soggetto incaricato della gestione dell'imposta.....	14
Art. 15 - Controlli .....	15
Art. 16 - Ripresentazione di richieste di formalità.....	15
CAPO IV - RIMBORSI - RECUPERI .....	15
Art. 17 - Rimborsi al contribuente .....	15
Art. 18 - Avviso di Accertamento.....	16
Art. 19 – Interessi.....	17
Art. 20 - Sanzioni .....	17

Art. 21 - Riscossione coattiva .....	18
Art. 22 - Ravvedimento del contribuente.....	18
Art. 23 - Dilazioni di pagamento .....	19
Art. 24 - Diritto di Interpello .....	20
Art. 25 - Autotutela .....	20
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI.....	21
Art. 26 - Norme finali .....	21
Art. 27 - Entrata in vigore .....	21

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### Art. 1

##### Principi generali

1. In attuazione dell'art. 56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la Provincia di Perugia istituisce l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) di veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) avente competenza nel proprio territorio.
  
2. L'imposta si applica nel rispetto della normativa vigente in materia e in conformità a quanto previsto nel presente regolamento.
  
3. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

#### Art. 2

##### Presupposti dell'imposta e soggetti passivi

1. L'imposta è dovuta, per ciascun veicolo, al momento della richiesta di ogni formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione richieste al P.R.A..
  
2. Le formalità d'iscrizione riguardano:
  - a) l'iscrizione originaria o prima iscrizione nel Pubblico Registro dell'A.C.I. di un veicolo;
  - b) l'iscrizione dell'ipoteca legale a favore del venditore o del sovventore del prezzo;
  - c) l'iscrizione dell'ipoteca convenzionale a favore di altri creditori.
  
3. Le formalità di annotazione riguardano:
  - a) i trasferimenti di proprietà del veicolo;

- b) la rinnovazione dell'ipoteca;
- c) il trasferimento dell'ipoteca in seguito a cessione del credito od in seguito a girata del titolo all'ordine che rappresenta il credito privilegiato;
- d) la surrogazione convenzionale o legale di un terzo nei diritti del creditore privilegiato verso il debitore;
- e) la costituzione in pegno, a favore di altro creditore, del credito garantito dal veicolo;
- f) la cancellazione parziale (riduzione dell'ammontare del credito garantito) di una iscrizione dell'ipoteca;
- g) la costituzione di usufrutto ai sensi dell'art. 2683 del codice civile e seguenti;
- h) rinnovi di iscrizioni escluse le formalità per cambio targa di cui al comma 4.

4. Sono escluse le formalità non aventi contenuto patrimoniale, quali ad esempio:

- a) denunce di perdita e di rientro in possesso;
- b) denunce di cessazione della circolazione;
- c) denunce di variazione di residenza e di caratteristiche tecniche quando espressamente richieste;
- d) annotazione, variazione o cancellazione della locazione;
- e) rinnovi di iscrizione per cambio targa in Italia;
- f) acquisto di possesso per le PP. AA. e le formalità richieste dalle PP. AA. quali confische e sequestri.

5. Se per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto si eseguono più formalità di natura ipotecaria è dovuta una sola imposta.

6. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) l'acquirente del veicolo, ai sensi degli articoli 93 e 94 del D. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo Codice della strada.
- b) il soggetto nell'interesse del quale è compiuta l'iscrizione, trascrizione o l'annotazione presso il P.R.A..

7. Nel caso di omessa trascrizione al P.R.A. da parte del soggetto acquirente, il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. può richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà anche senza presentazione del documento di proprietà. Il recupero dell'imposta, oltre le sanzioni e gli interessi, è eseguito nei confronti dell'acquirente.

8. I motocicli di qualsiasi tipo non sono soggetti all'imposta secondo quanto previsto dall'art.17, comma 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dal D.M. 27 novembre 1998, n. 435, ad eccezione dei motoveicoli previsti dall'art. 5, comma 1, lett. d) del presente regolamento, vale a dire i motoveicoli ultratrentennali.

9. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione .

## **CAPO II**

### **MODALITA' D'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

Art. 3

Tariffe

1. L'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. è applicata sulla base di apposite tariffe determinate con decreto dal Ministero delle Finanze 27 novembre 1998, n. 435 .

2. Le misure delle tariffe, di cui al comma 1, possono essere aumentate dalla Provincia sino ad un massimo del trenta per cento.

3. Se è stata omessa la trascrizione di un atto d'acquisto, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto in conformità a quanto previsto dall'art. 2688 del Codice Civile concernente la continuità delle trascrizioni. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti di tale articolo del Codice Civile si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa. Se il secondo soggetto acquirente ha i requisiti per beneficiare dell'esenzione dall'imposta, questi comunque versa, in nome e per conto del precedente acquirente, un'imposta pari al valore ordinario della relativa tariffa.

4. Le tariffe sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

5. Se le tariffe da applicare sono deliberate nel corso dell'esercizio, in conformità a quanto previsto dal comma 4, le eventuali differenze d'imposta dovute ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, sono corrisposte dal soggetto passivo di cui al comma 6 dell'articolo 2, nel termine di 60 giorni dalla richiesta da parte della Provincia. I versamenti integrativi in esame non sono soggetti a sanzioni, né a interessi, se pagati entro il termine di cui sopra.

6. Ai fini dell'individuazione del termine di pagamento dell'imposta si fa riferimento:

- a) per le prime iscrizioni, alla data di immatricolazione del veicolo risultante dalla carta di circolazione;
- b) per le formalità diverse dalla prima iscrizione, alla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.

7. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di cui al comma 4 del presente articolo, le stesse si intendono prorogate di anno in anno.

8. La Provincia notifica entro dieci giorni dalla data di esecutività, copia autentica della deliberazione modificativa delle misure dell'imposta al competente Ufficio provinciale del P.R.A. e al soggetto che provvede alla riscossione, per gli adempimenti di competenza.

9. Entro 30 giorni dalla data di esecutività, la deliberazione di cui al comma 8 è comunicata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è resa pubblica mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

#### Art. 4

#### Esenzioni

1. Sono esenti per legge dal pagamento dell'imposta le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti:

- a) soggetto disabile con ridotte od impedito capacità motorie permanenti in possesso di patente speciale e veicolo adattato alla guida a lui intestato - Art. 8, legge 27/12/1997, n. 449. Art. 3 DM 435/98;

- b) soggetto disabile con ridotte od impedito capacità motorie permanenti con veicolo adattato al trasporto a lui intestato - Art. 8, legge 27/12/1997, n. 449. Art. 3 DM 435/98;
- c) soggetto disabile con ridotte od impedito capacità motorie permanenti con veicolo adattato al trasporto a lui intestato - Art. 8, legge 27/12/1997, n. 44. Art. 3 DM 435/98;
- d) soggetto disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni trasportato senza obbligo di adattamento del veicolo a lui intestato - Art. 30, comma 7, legge n. 388/2000;
- e) soggetto disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni trasportato su veicolo a lui intestato, senza obbligo di adattamento del veicolo stesso - Art. 30, comma 7, legge n. 388/2000;
- f) soggetto disabile trasportato con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento - Art. 30, comma 7, legge n. 388/2000;
- g) soggetti autorizzati al commercio di mezzi di trasporto usati nel caso i cui detti mezzi siano destinati alla vendita - Art. 56, comma 6, D. Lgs. 446/1997;
- h) procedimenti di competenza del Giudice di Pace che non eccedono € 1.032,91 - Art. 46 legge 21/11/1991, n. 374 - Circolare 49/E del 17/04/2000;
- i) aziende e istituti di credito o loro sezioni o gestioni che esercitano, (in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative), il credito a medio e lungo termine nei confronti di operazioni di finanziamento - Art. 15 D.P.R. 29/9/1973, n. 601 – Circolare 49/E del 17/04/2000;
- l) associazioni di volontariato operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle stesse, purché diverse dalle successioni e dalle donazioni - Art. 8, comma 1 della legge 11/8/1991, n. 266 – Circ. 49/E del 17/04/2000;
- m) associazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà nel caso di acquisto di veicoli provenienti da donazioni, attribuzione di eredità o di legato a loro favore - Art. 8, comma 2 legge 11/8/1991, n. 266;
- n) procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione tra i coniugi - Art. 19 legge 6/3/1987, n. 74 - Circolare 49/E del 17/04/2000;
- o) trasferimenti a favore di aziende speciali o di società di capitali effettuati dai Comuni, dalle Province e dai Consorzi fra tali enti - Art. 118 D. Lgs. n. 267 del 2000;
- p) qualsiasi altra esenzione prevista dalla legge.



2. Sono altresì, esenti dal pagamento dell'imposta le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti:

a) le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui all'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 – Art. 21 D. Lgs. n. 460/1997;

b) le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (ex IPAB) - Art. 4, comma 5 del D. Lgs. 207/2001.

## Art. 5

### Agevolazioni

1. Per le formalità relative alle sottoindicate tipologie di veicoli l'imposta è dovuta nelle misure a fianco di ciascuna riportate:

a) autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale (e rimorchi destinati a servire detti veicoli), qualora non adatti al trasporto di cose – Misura di un quarto ai sensi art. 56, comma 6 del D. Lgs. 446/97;

b) rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili - Misura di un quarto ai sensi art. 56, comma 6 del D. Lgs. 446/97;

c) per gli atti relativi a operazioni rientranti nel campo di applicazione IVA, indipendentemente dalla base imponibile applicata in Italia e dal regime impositivo applicato all'estero scontano il pagamento dell'IPT- Nella misura fissa di cui al punto 2 del D.M. n. 435 del 1998 tenendo conto dell'eventuale incremento, di cui all'art. 3 del presente regolamento, deliberato dalla Provincia ai sensi di quanto previsto dall'art. 56, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997;

d) per le formalità aventi ad oggetto i veicoli costruiti da almeno trent'anni o veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, costruiti da almeno vent'anni individuati con determinazione dall'ASI e dalla FMI, esclusi quelli adibiti ad uso professionale - Art. 63, commi 1, 2 e 3, legge 21 novembre 2000, n. 342.

2. L'imposta è dovuta nella misura sottoindicata relativamente alle formalità concernenti le seguenti tipologie:

- a) nei casi di autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriale, oppure intestati ai famigliari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico. Sono da ricomprendersi nell'agevolazione i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall'art. 1, comma 2 della legge 12/03/1999, n. 68 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 30/07/2001, n. 72 – Nella misura di un mezzo;
- b) nei casi di cancellazione di ipoteche, in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata – Nella misura fissa di cui al punto 2 del D. M. n. 435 del 1998;
- c) nei casi di fusione, incorporazione e scissione fra persone giuridiche, conferimento di aziende o rami aziendali in società e conferimento del capitale in natura, nei casi in cui comportino trasferimento della proprietà di veicoli in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata - Nella misura fissa di cui al punto 2 del D.M. n. 435 del 1998;
- d) nei casi di successioni ereditarie di veicoli tra privati in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata - Nella misura fissa di cui al punto 2 del D.M. n. 435 del 1998;
- e) nei casi di vendita o donazione di veicoli tra consanguinei entro il primo grado di parentela in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata - Nella misura fissa di cui al punto 2 del D.M. n. 435 del 1998.

3. Si applica all'imposta ogni altra agevolazione prevista dalla legge.

## Art. 6

### Controlli sulle esenzioni e agevolazioni

1. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, in conformità a quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per l'ottenimento delle esenzioni o agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5.
2. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui al comma 1 contengono l'attestazione di tutti i dati previsti dalla Provincia e risultanti da appositi modelli predisposti.

3. Alle richieste di iscrizione e trascrizione al P.R.A. di veicoli, rientranti nella casistica di cui all'art. 5, comma 1, lett. c), del presente regolamento, concernente gli atti soggetti ad IVA, sono sempre allegate:
- a) copia della fattura d'acquisto o, nel caso di veicoli provenienti dall'estero acquistati da privati, copia del modello F24;
  - b) copia della bolletta doganale per i veicoli provenienti dai paesi extra UE.

#### Art. 7

##### Termini di versamento

1. Per le formalità di prima iscrizione di veicoli nel P.R.A., nonché di iscrizione di contestuali diritti reali di garanzia, il versamento dell'imposta è effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.
2. Per le formalità di trascrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel P.R.A., il versamento dell'imposta è effettuato entro lo stesso termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata .
3. Per le formalità soggette all'imposta relative ad atti societari e giudiziari, il termine di cui al comma 2 decorre dalla fine del sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dall'effettiva restituzione degli stessi alle parti, a seguito dei rispettivi adempimenti. Per atti societari si intendono la costituzione, la variazione, la trasformazione, il conferimento, la fusione, la scissione e lo scioglimento di società o altri atti previsti dalla legge.

#### Art. 8

##### Termini di decadenza

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere stato effettuato. Entro lo stesso termine sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie previste dall'art. 20. L'accertamento in rettifica dei parziali o ritardati versamenti e l'accertamento d'ufficio degli omessi versamenti sono notificati al contribuente, anche a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con apposito avviso motivato.

2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

3. La richiesta per l'ottenimento del rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso, a pena decadenza, è presentata, entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione .

#### Art. 9

##### Importi di modico valore

1. Non si procede alla riscossione, al recupero o al rimborso dell'imposta, compresi eventuali sanzioni ed interessi, per importi complessivi pari o inferiori a 12,00 euro, in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione. Tali importi non sono in ogni caso intesi come franchigia.

2. Se gli importi da riscuotere o rimborsare sono superiori all'importo di cui al comma 1, si procede alla riscossione o al rimborso dell'intero importo.

#### Art. 10

##### Arrotondamento

1. Il pagamento degli importi complessivamente dovuti, in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi e per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi .

## **CAPO III**

### **MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA**

#### Art. 11

##### Responsabile del procedimento

1. Il Dirigente del Servizio preposto alla gestione dell'imposta dal piano esecutivo di gestione è responsabile dei procedimenti di riscossione, recupero e controllo dell'imposta.
2. Il Dirigente del Servizio di cui al comma 1 può delegare la responsabilità ivi individuata ad altri addetti al Servizio stesso ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### Art. 12

##### Modalità di riscossione

1. L'accertamento dell'imposta, la liquidazione, la riscossione, la contabilizzazione, i relativi controlli con l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento della stessa, sono effettuati con le modalità di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/97.
2. L'affidamento al concessionario del P.R.A. ha carattere residuale ed è effettuato tramite apposita convenzione.

#### Art. 13

##### Adempimenti del soggetto incaricato della gestione dell'imposta

1. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta riversa alla tesoreria della Provincia l'imposta riscossa al netto del compenso e di eventuali rimborsi spettanti. Il riversamento è effettuato con valuta fissa come concordato fra le parti.
2. Sui ritardati riversamenti sono applicati gli interessi di mora per "danni nelle obbligazioni pecuniarie", come dall'art. 1224 del codice civile, fatte salve cause oggettive di forza maggiore

preventivamente comunicate dal soggetto incaricato della gestione dell'imposta e regolarmente accertate con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 3 del D. L. 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

3. Entro la prima decade di ogni mese, il soggetto incaricato della gestione dell'imposta presenta alla Provincia un riepilogo, su supporto cartaceo o informatico, dei dati contenenti i versamenti relativi al mese precedente, distinti per giorno.

4. Entro il mese di febbraio, il soggetto incaricato della gestione dell'imposta presenta il rendiconto dei versamenti relativi all'anno precedente, distinti per mese, nonché le eventuali rettifiche intercorse. I documenti di cui al primo periodo sono sottoscritti dal responsabile del soggetto incaricato della gestione dell'imposta.

5. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta, registra gli introiti effettuati giornalmente per conto della Provincia, verificando la corrispondenza degli importi riscossi alle tariffe vigenti.

6. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta che effettua direttamente rimborsi e recuperi di cui al Capo IV, presenta alla Provincia appositi riepiloghi mensili ed annuali.

7. La trasmissione dei dati di cui al presente articolo, fra il soggetto incaricato della gestione dell'imposta e la Provincia avviene, di norma, in via telematica su indirizzi di posta elettronica da concordarsi fra le parti. L'extrapolazione dei dati di cui al primo periodo è effettuata su file compatibile con il pacchetto degli applicativi tipo Microsoft Office.

#### Art. 14

##### Compenso al soggetto incaricato della gestione dell'imposta

1. Al soggetto incaricato della gestione dell'imposta, per l'attività di gestione dell'imposta stessa, compete il compenso convenuto tra le parti.

## Art. 15

### Controlli

1. La Provincia effettua i controlli, anche tramite ispezioni, ritenuti opportuni sull'attività del soggetto incaricato della gestione dell'imposta.
2. La Provincia effettua, direttamente o tramite soggetti terzi a tal fine incaricati, controlli sulla corretta applicazione dell'imposta utilizzando anche altre banche dati.

## Art. 16

### Ripresentazione di richieste di formalità

1. Nel caso di ripresentazione di formalità, precedentemente ricusate dal P.R.A., non si dà luogo ad ulteriori riscossioni salvo se le stesse sono state rifiutate per insufficiente versamento.
2. Per i versamenti o integrazioni dell'imposta effettuati oltre i termini stabiliti dall'articolo 7, si applicano le sanzioni previste dall' articolo 20 .

## **CAPO IV**

### **RIMBORSI – RECUPERI**

## Art. 17

### Rimborsi al contribuente

1. La domanda di rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso è presentata per iscritto dal contribuente o da chi ha richiesto la formalità, se soggetto diverso dal contribuente, purché munito di delega scritta rilasciata dal contribuente stesso.

2. La domanda di rimborso è inoltrata alla Provincia o al soggetto incaricato della gestione dell'imposta.

3. I rimborsi riguardano:

a) richieste di formalità già presentate e ruscate dal P.R.A., che non vengono più ripresentate. Alla richiesta è allegata la nota di trascrizione originaria debitamente annullata dall'ufficio del P.R.A. o copia conforme del certificato di proprietà se utilizzato come nota di richiesta. In tal caso la richiesta è presentata direttamente al soggetto incaricato della gestione;

b) versamenti in eccesso o non dovuti.

4. La Provincia, verificati i presupposti per il rimborso, effettua la restituzione direttamente o autorizza il soggetto incaricato della gestione dell'imposta ad effettuare il rimborso stesso. In tal caso tale soggetto conserva ai propri atti le quietanze relative alle somme rimborsate.

5. Il rimborso è effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

6. A decorrere dalla data del versamento sono dovuti al contribuente gli interessi nella stessa misura determinata dalla Provincia nell'articolo 19.

#### Art. 18

#### Avviso di Accertamento

1. L'avviso d'accertamento è predisposto dalla Provincia nei termini e nelle forme di legge e notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Gli avvisi d'accertamento d'ufficio sono correlati ad omesse iscrizioni o trascrizioni al P.R.A..



## Art. 19

### Interessi

1. In caso di mancato o ritardato pagamento dell'imposta o in caso di rimborsi, si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## Art. 20

### Sanzioni

1. La sanzione, per omesso, ritardato, parziale pagamento dell'imposta è pari al trenta per cento dell'importo non versato ed è disciplinata dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

2. La sanzione è dovuta:

a) dal soggetto che ha commesso o concorso a commettere la violazione.

b) dalla persona giuridica se la sanzione è relativa al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica.

3. Nel caso di reiterato comportamento elusivo, la sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, è incorso in altra violazione dell'imposta.

4. Per altre violazioni si intendono quelle in materia di IPT o quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

5. A qualsiasi violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, diverse da quelle già previste dallo stesso e da altre disposizioni legislative, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 .

6. Alle sanzioni del comma 5 si applicano le disposizioni di cui al capo I sezioni I e II, della legge 24/11/1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale e in particolare:

- a) la violazione, quando è possibile, è contestata immediatamente al trasgressore . Se non è avvenuta la contestazione immediata al predetto soggetto, gli estremi della violazione sono notificati al medesimo entro il termine di novanta giorni dall'accertamento, se residente nel territorio della Repubblica e entro il termine di trecentosessanta giorni, se residente all'estero. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire scritti difensivi alla Provincia;
- b) è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione;
- c) la Provincia se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

#### Art. 21

##### Riscossione coattiva

1. Decorsi infruttuosamente i termini stabiliti con l'avviso di accertamento, la Provincia procede alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo.

#### Art. 22

##### Ravvedimento del contribuente

1. Il contribuente nel caso di omesso o parziale pagamento dell'imposta, se non sono iniziate da parte degli uffici preposti attività di accesso, ispezione, verifiche o altre attività amministrative d'accertamento, può avvalersi dell'istituto del ravvedimento, effettuando contestualmente il versamento dell'imposta dovuta, degli interessi e della sanzione nei seguenti termini:
- a) sanzione in misura del 3,75 per cento per i pagamenti effettuati entro trenta giorni dalla scadenza;
- b) sanzione in misura del 6 per cento per i pagamenti effettuati entro un anno dalla scadenza.

## Art. 23

### Dilazioni di pagamento

1. Il contribuente con istanza regolarmente assoggettata all'imposta di bollo, indirizzata alla Provincia, può chiedere la dilazione del pagamento delle somme dovute se superiori ad €. 2.000,00. L'istanza è presentata, a pena decadenza, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva e contiene idonea dimostrazione della situazione di obiettiva e temporanea difficoltà del contribuente.

2. Le dilazioni e le rateazioni di cui al comma 1 soggiacciono alle condizioni ed ai limiti seguenti:

- a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- b) durata massima della rateazione contenuta in ventiquattro mesi;
- c) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- d) applicazione degli interessi legali sulle rateazioni concesse.

3. La dilazione di cui al comma 1 è disposta tramite determinazione del Dirigente del Servizio preposto alla gestione dell'imposta, di cui all'articolo 11, che provvede, altresì, a dare comunicazione al contribuente dell'accoglimento dell'istanza formulata e delle modalità di effettuazione della rateazione.

4. Sulla somma dovuta a titolo di imposta sono calcolati gli interessi nella misura prevista dalla lettera d) del comma 2, a partire dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino alla data di scadenza della rateizzazione. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

5. Se l'ammontare del debito residuo risulta superiore a € 10.000,00 è necessaria la prestazione di idonea garanzia tramite fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa assicuratrice per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

6. Il responsabile del procedimento può autorizzare il versamento rateale delle somme dovute nei seguenti termini:

- a) fino a € 3.000,00 in un massimo di 12 rate mensili, di pari importo;

b) superiori a € 3.000,00 in un massimo di 24 rate mensili, di pari importo.

#### Art. 24

##### Diritto di interpello

1. Se vi sono obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni che disciplinano la materia, il contribuente può inoltrare per iscritto alla Provincia apposita istanza di interpello. L'istanza contiene gli elementi prescritti dall'art. 11 della legge 212/2000 e dal decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

#### Art. 25

##### Autotutela

1. Il potere di autotutela della Provincia si esercita mediante:

- a) l'annullamento d'ufficio o la revoca degli atti illegittimi o infondati, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità;
- b) il rispetto del criterio di economicità sulla base del quale iniziare od abbandonare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie dell'Ente.

2. Il potere di annullamento o di revoca degli atti illegittimi o infondati o di rinuncia all'imposizione spetta al responsabile dell'entrata che ha emanato l'atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d'ufficio.

3. Le eventuali richieste di annullamento di atti o di rinuncia all'imposizione avanzate dai contribuenti sono indirizzate alla Provincia di Perugia – Servizio Gestione Finanziaria ed Economica.

4. Dell'eventuale annullamento di atti o rinuncia all'imposizione è data comunicazione al contribuente ed eventualmente all'organo giurisdizionale davanti al quale è pendente il relativo contenzioso.

## **CAPO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 26

Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia.
  
2. Tutti i richiami a norme di leggi vigenti contenuti nel presente regolamento sono da intendersi estesi alle successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.

Art. 27

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore con efficacia dal 1° gennaio 2008. Da tale data è abrogato il Titolo II relativo all'I.P.T. del nuovo regolamento generale delle entrate, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 122 del 10/11/1998 ed integrato e modificato con successivi atti consiliari.